

Accordo Quadro

TRA

Sapienza Università di Roma, con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, in persona della Rettrice, professoressa Antonella Polimeni, domiciliata per gli effetti del presente Accordo Quadro, presso la sede dell'Università di Roma la Sapienza

(d'ora in poi denominata "**Università**")

E

Organizzazione internazionale italo-latino americana – IILA con sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello 24, C.F. 80443910585 in persona del Segretario Generale pro tempore, Min. Plen. Antonella Cavallari, domiciliata per gli effetti del presente Accordo Quadro, presso la sede dell'Organizzazione

(d'ora in poi denominata "**IILA**")

L'Università e l'IILA sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti".

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito:

Premesso che

- Sapienza Università di Roma, ai sensi del proprio Statuto, ha tra le sue finalità statutarie la promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche attraverso le sue strutture;
- al fine di potenziare le proprie attività didattiche, di ricerca e di terza missione, l'Università può stipulare accordi con enti pubblici e privati italiani aventi a oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- l'Università, con oltre 700 anni di storia, è la più grande e una delle più prestigiose università in Europa. La sua Missione è contribuire allo sviluppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la Terza Missione;
- i principali ranking universitari mondiali collocano l'Università ai primi posti tra gli atenei italiani, per la qualità della ricerca della didattica, nonché per la dimensione internazionale. Nelle classifiche settoriali l'Ateneo eccelle e si qualifica come punto di riferimento per numerose discipline;
- l'Università ha interesse ad incentivare le collaborazioni internazionali nel settore degli studi letterari, storici, economici, giuridici, politici, sociali e tecnico-scientifici e delle iniziative

culturali sull'America Latina, tramite le proprie strutture e i docenti impegnati in tale campo di studi;

- l'IILA è un Organismo internazionale intergovernativo con sede in Roma fondato nel 1966. Ne sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del Venezuela) ai sensi della Convenzione Internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore l'11 dicembre dello stesso anno in seguito alla ratifica degli Stati Membri;
- l'IILA rappresenta uno dei principali strumenti di rafforzamento delle relazioni tra l'Italia, l'Europa e l'America Latina;
- l'IILA è Ente Delegato della Cooperazione Europea;
- l'IILA è Osservatore Permanente all'ONU;
- l'IILA, nel quadro delle sue attività istituzionali, esegue progetti di cooperazione in molteplici settori e realizza iniziative di carattere socio-economico, culturale e tecnico- scientifico;
- L'Università e l'IILA hanno stipulato un Accordo Quadro nel 2022, Prot. n. 0030717 del 30/03/2022, della durata di tre anni, le cui basi vengono riprese nel presente Accordo Quadro.

Le Parti intendono con il presente Accordo Quadro disciplinare condizioni, nonché tempi e modalità di conclusione di futuri Accordi Attuativi, dai quali essi si attendono di promuovere una reciproca collaborazione nel settore degli studi letterari, storici, economici, giuridici, politici, sociali e tecnico-scientifici e delle iniziative culturali sull'America Latina.

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono porre le basi per una collaborazione attraverso:

(i) scambi di visite fra docenti e ricercatori delle Università dei Paesi latinoamericani membri dell'IILA e di Sapienza Università di Roma. Detti scambi hanno lo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze; di svolgere ricerche comuni; di discutere esperienze nei settori di interesse comune etc.;

(ii) collaborazione per l'organizzazione di seminari, tavole rotonde, esposizioni e corsi, compresi i corsi di formazione, rassegne cinematografiche, collane editoriali etc.;

(iii) scambi di pubblicazioni e informazioni sugli specifici settori oggetto del presente Accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile;

- (iv) partecipazione in comune in programmi promossi dalla Commissione Europea, dal MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o da altri enti o fondazioni;
- (v) coordinamento di proposte volte all’acquisizione di risorse finanziarie per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione elaborati dall’IILA e/o dall’Università;
- (vi) assistenza logistica e cooperazione accademica per la realizzazione di iniziative attinenti all’America Latina promosse da una delle parti;

Articolo 2 - Referenti

- 2.1 Ciascuna delle Parti indica un Referente dell’Accordo Quadro. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l’ha designato per le attività attuative dell’Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno, nonché di costantemente monitorare l’avanzamento delle attività negoziali convenute.
- 2.2 L’Università indica quale referente e responsabile del presente Accordo Quadro la Rettrice o suo delegato avente uguali poteri;
- 2.3 Il Referente dell’IILA è il Dottor Gianandrea Rossi, Direttore Esecutivo, email direzione.esecutiva@iila.org
- 2.4 Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire lo stesso/gli stessi con altro referente, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso della collaborazione uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l’attività richiesta.
- 2.5 Inoltre, il Referente di ciascuna delle Parti dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza dell’Accordo Quadro, una motivata proposta di rinnovo, accompagnata da apposita relazione sui risultati raggiunti durante il triennio di decorrenza del medesimo, ai fini della valutazione dell’opportunità di rinnovo.

Articolo 3 - Accordi attuativi

- 3.1 Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno essere, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo Quadro e della normativa vigente.
- 3.2 Gli eventuali accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.

Articolo 4 - Durata

- 4.1 Il presente Accordo Quadro ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.
- 4.2 I primi Accordi Attuativi di cui al precedente Articolo 3 saranno al più tardi stipulati entro sei mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro.
- 4.3 Qualora allo scadere del termine di cui al precedente § 4.2 non sia stato concluso alcun Accordo Attuativo, il presente Accordo Quadro si intenderà cessato ad ogni effetto.

Articolo 5 - Comunicazioni

- 5.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
- a. se all'Università: Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it;
 - b. se all'IILA: Via Giovanni Paisiello, 24 00198 Roma, PEC: direzione.esecutiva.iila@traspec.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 6 - Codice Etico

- 6.1 L'Università e l'IILA dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di Comportamento, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, e si impegnano per tutta la durata del medesimo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici e a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

- 7.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, né dell'IILA per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.
- 7.2 La collaborazione di cui al presente Accordo Quadro non conferisce alle Parti, alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni).
- 7.3 In ogni caso, le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e loghi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e il logo di una delle Parti senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.

Articolo 8 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- 8.1 Le Parti si impegnano a garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività di cui al presente Accordo Quadro, ciascuna per quanto di sua competenza, e a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008.

Articolo 9 – Oneri a carico delle Parti

- 9.1 Il presente Accordo Quadro non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri potranno essere determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 10 - Trattamento dei dati

- 10.1 Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
- 10.2 Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo Quadro, devono considerarsi

strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo Quadro.

- 10.3 Ciascuna Parte dovrà osservare gli obblighi previsti dalla normativa applicabile e sulla protezione dei dati personali, dal Regolamento UE/679/2016 ("GDPR") e i suoi ulteriori emendamenti e integrazioni.

Ciascuna Parte tratterà in piena autonomia diverse categorie di dati personali (come definiti dalla Normativa Privacy Applicabile; "Dati") nell'esecuzione dell'attività di cui al presente Accordo, in qualità di Titolare del Trattamento.

Ferma restando l'autonomia nel definire finalità e modalità del trattamento di Dati, ciascuna Parte si riserva la facoltà di chiedere ogni informazione, documento e/o prova dell'adempimento degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy Applicabile, nella misura in cui ciò sia necessario ad assicurare la propria conformità agli obblighi previsti dalla Normativa Privacy Applicabile.

Articolo 11 - Controversie

- 11.1 Per tutto quanto non sia esplicitamente contemplato nel presente Accordo Quadro, le Parti fanno espressamente riferimento alla normativa vigente.
- 11.2 Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo Quadro e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle Parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, nominato di comune accordo dalle Parti.

Articolo 12 - Immunità

- 12.1 Nulla di quanto è convenuto nel presente Accordo di Collaborazione potrà essere considerato come una rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l'IILA, in virtù della Convenzione Internazionale ratificata dall'Italia con la legge 794 del 4 ottobre 1966 e della Legge 141 del 12 luglio 2005.

Articolo 13 - Disposizioni finali

- 13.1 Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

13.2 Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n.241/90 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.

13.3 L'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico della parte privata dell'Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto in via digitale.

Roma

Sapienza Università di Roma

La Rettrice

Prof.ssa Antonella Polimeni

IILA – Organizzazione internazionale

italo-latino americana

Il Segretario Generale

Min. Plen. Antonella Cavallari